



Città di
CAVE

città metropolitana di Roma Capitale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./D.M. n° 63 del 27 DIC 2016
Il Segretario Comunale Il Direttore Generale
F. Segretario Generale
Dot.ssa Giada De Franceschi

Piazza Garibaldi, 6 - C.A.P. 00033
TEL 06. 95000822 FAX 06. 9581363

Relazione, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e valutazione economica, ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento diretto in favore della controllata Ambi.en.te S.p.A., del servizio di gestione dei rifiuti

I. Premessa

Con la presente relazione si intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, co. 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – convertito con mod. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – a norma del quale *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

Alla stregua della richiamata disposizione normativa – e con specifico riferimento al servizio pubblico di igiene urbana, oggetto dell'affidamento – si rende, dunque, necessario procedere all'esplicitazione:

- delle ragioni per cui il Comune di Cave (di seguito, “il Comune”) intende procedere all'affidamento diretto in regime *in house providing* in favore della Società Ambiente Energia Territorio S.p.A. (di seguito, “la Società” o “Ambiente”), congiuntamente ad altri Comuni soci ricompresi nel perimetro della Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito, “i Comuni”);
- della sussistenza dei requisiti previsti dell'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Alla presente Relazione, inoltre, è allegato il Piano Economico-Finanziario richiesto dall'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con mod. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a) della Legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190) che prevede che la relazione di cui al dall'art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012 debba comprendere *“un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale*

della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio". Costituiscono, altresì, elementi essenziali della presente Relazione, lo schema di Contratto di Servizio, il Progetto Tecnico presentato dalla Società Ambi.en.te. e il relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Comune di Cave procederà all'affidamento sia pure in modo disgiunto e separato da altri Comuni, già soci della Società Ambiente, che hanno formalmente manifestato l'interesse a procedere secondo analogo modulo procedimentale.

II. Normativa di riferimento

II.a. Il contesto europeo.

Con riferimento ai servizi di interesse economico generale, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che *"in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti"* (art. 14).

D'altra parte, nel Titolo VII, Capo I, rubricato Regole di concorrenza, l'art. 106 chiarisce che *"le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata"*.

Infine, l'apposito Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale ricomprende tra i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore:

- *"il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;*
- *la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;*
- *un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente"*.

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti in favori di organismi cd. *in house providing*, un ruolo di primaria importanza è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha enucleato i requisiti nel rispetto dei quali l'ordinamento europeo consente l'affidamento *in house*.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è opportuno richiamare le seguenti pronunce:

- CGCE, sent. Teckal, 18 novembre 1999, C-107/1998 – secondo la quale il soggetto affidatario deve essere giuridicamente distinto dall'Ente affidante, ma l'affidante deve esercitare su di esso un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (requisito del 'controllo analogo'); la Corte ha altresì affermato che il soggetto affidatario deve svolgere la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla (requisito dell' 'attività prevalente');

- CGCE, sent. Stadt Halle, 11 gennaio 2005, C-26/03 – secondo la quale la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società esclude, in ogni caso, che l'amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi (requisito della 'partecipazione pubblica totalitaria');
- CGCE, sent. Carbotermo, 11 maggio 2006, C-340/2004 – secondo la quale nel valutare la sussistenza del requisito dell'attività prevalente le prestazioni dell'affidatario da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultimo realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni;
- CGCE, sent. Conditel Brabant, 13 novembre 2008, C-324/07 – secondo la quale il controllo analogo può essere frazionato, ovverosia esercitato congiuntamente da più autorità/enti pubblici anche deliberando a maggioranza.

Detti orientamenti sono stati recepiti, con alcune innovazioni, dalle tre nuove Direttive europee sugli appalti pubblici e le concessioni, che, per la prima volta, disciplinano espressamente il fenomeno degli affidamenti *in house* (il riferimento è, nello specifico, agli art. 17 della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; art. 28 della Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; tutti e tre gli articoli richiamati sono di identico tenore).

Le innovazioni introdotte dalle richiamate Direttive riguardano, in particolare:

- la possibilità di integrare il requisito dell'attività prevalente anche nell'ipotesi in cui (non il 100% ma) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche da queste controllate;
- la possibilità di integrare il requisito della partecipazione pubblica totalitaria anche nell'ipotesi in cui nella persona giuridica controllata vi sia la partecipazione di capitali privati che non comporti controllo o potere di veto, che sia prescritta dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, e che non eserciti un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Le suddette direttive sono state recepite con l'adozione del D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti che agli articoli 5 e 192 detta il regime per gli affidamenti *in house*.

II.b. Il quadro normativo nazionale.

La disciplina dell'*in house providing* è dettata dagli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 50/2016. Gli affidamenti *in house* non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e forniture. Secondo l'articolo 5 del codice, una concessione o un appalto pubblico, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, aggiudicati da un'amministrazione a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 50/2016 quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) controllo analogo: l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 2) attività svolta prevalentemente con l'amministrazione controllante: oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata svolgendo i compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante, o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione; capitale interamente pubblico;
- 3) nella persona giuridica affidataria non può esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati UE, "che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

L'articolo 5 fornisce una chiara definizione del concetto di "controllo analogo": un'amministrazione esercita su una persona giuridica un controllo analogo, a quello esercitato sui propri servizi, qualora essa "eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata".

L'articolo 5 ammette anche il controllo analogo di tipo "indiretto". Il controllo analogo, infatti, può essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 50/2016 prevedono il controllo analogo di tipo "congiunto".

Un'amministrazione può aggiudicare un appalto pubblico, o una concessione, senza applicare la disciplina del codice qualora il controllo analogo sulla società sia esercitato anche in forma congiunta, fermi restando gli altri due requisiti richiesti: attività prevalente con le amministrazioni controllanti e capitale pubblico. Le amministrazioni esercitano su una persona giuridica un controllo di tipo congiunto quando sussistono tutte le seguenti condizioni: gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti, con la precisazione che i singoli componenti degli organi possono essere delegati a rappresentare una, alcune o tutte le amministrazioni; le amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; la persona giuridica controllata non può perseguire interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici.

Prima di tale intervento normativo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 – che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla L. n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia) ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012, in quanto lo stesso violava "il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare" con il Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 – il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di servizi pubblici locali è stato sostanzialmente azzerato e la materia dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica era disciplinata dai principi del diritto dell'Unione europea (cfr. sent. C. Cost. n. 24/2011).

Di conseguenza, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza: "i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante

della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti” (Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599)”.
(Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599)”.

In altri termini, “venuto meno l’art. 23-bis d.l. n. 112/2008 per scelta referendaria, e dunque venuto meno il criterio prioritario dell’affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l’assoluta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell’ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

Inoltre, l’art. 3, co. 27, L. 24 dicembre 2007, n. 244, nel prevedere limiti alla costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, ha chiarito che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale”.

In particolare, il servizio di igiene urbana – inteso come raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e trasporto dei medesimi agli impianti di recupero e/o smaltimento, nonché il servizio di spazzamento delle strade comunali – rientra nell’ambito della disciplina del Capo III, Titolo I, Parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

Con riferimento all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede un’articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro territoriale dell’Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera.

In questo contesto non sfugge che nel territorio di riferimento, l’attuazione della disciplina sopra richiamata è ben lungi dal potersi ritenere concretamente adottata, non essendosi verificata né la delimitazione territoriale degli Ambiti, né la costituzione degli Enti d’Ambito e dei relativi organi di funzionamento né, conseguentemente, la pianificazione d’ambito.

In questo contesto, fattuale e giuridico, si ritiene che – nelle more dell’avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato – rimane ferma l’autonomia dei singoli Comuni nell’organizzazione del servizio su base comunale e nell’individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall’ordinamento interno.

In tale direzione, milita *ex multis* anche il recente orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti che ha chiarito che “*nelle more dell’istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale*” (Corte dei Conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457).

D’altra parte non sfugge che l’affidamento del servizio di igiene ambientale secondo il modello *in house providing* in favore della Società Ambi.en.te. S.p.A. da parte di una pluralità di comuni soci possa rappresentare un primo step per una gestione integrata e sovracomunale del servizio medesimo, e dunque un principio di aggregazione finalizzato all’esercizio associato delle funzioni comunali inerenti il servizio pubblico in commento.

II.c. La normativa regionale.

Per quanto riguarda la normativa della Regione Lazio, la L.R. 9 Luglio 1998, n. 27, più volte modificata, reca la “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*”.

L’art. 3, co. 7, lett. a) di tale L.R. demanda al piano regionale di gestione dei rifiuti l’individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all’ambito provinciale.

Ai sensi dell’art. 7, co. 1., L.R. n. 27/1998, con Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14, è stato approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, volto a uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita nel tempo, ad aggiornare la pianificazione al mutato quadro normativo nazionale, nonché per il superamento dell’emergenza dei rifiuti urbani nella Regione Lazio.

In particolare, il Piano prevede il perseguimento di tre specifiche tipologie di obiettivi:

- 1) obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
- 2) obiettivi di raccolta differenziata in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale;
- 3) istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che sia efficiente, dotato delle migliori tecnologie disponibili, teso a garantire l’“autosufficienza impiantistica”

Come già evidenziato, nel territorio della Regione Lazio, la gestione associata del servizio, da parte dei Comuni dell’Ambito, è di là da venire, state il ritardo e le criticità riscontrate nell’attuazione della Legislazione nazionale, sicché, allo stato attuale, i Comuni possono e devono procedere in modo autonomo all’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul proprio territorio e all’individuazione delle relative modalità gestionali.

III. LA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E LE RAGIONI DELLA SCELTA

IV.a. La situazione attuale

Dati essenziali, struttura organizzativa e configurazione dei servizi.

La società Ambi.En.Te. S.p.A. è una società a totale capitale pubblico partecipata alla quale aderiscono 9 comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale, con un capitale sociale fissato in € 3.010.000,00 (tremilionidiecimila/00) diviso in 3.010.000,00 (tremilionidiecimila/00) azioni nominative del valore nominale di € 1 (uno) ciascuna.

Il personale in servizio alla data del 31/12/2015 era di 278 unità.

La società Ambi.En.Te S.p.A. risulta affidataria della gestione dei servizi di igiene urbana per conto di 12 Comuni per un totale di 150.022 (centocinquantamilaventidue) abitanti, sulla base di specifici accordi contrattuali ed affidamenti adottati dai singoli Comuni affidanti e secondo la medesima formula organizzativa e gestionale. Attualmente il

servizio viene svolto nei seguenti comuni: Ciampino - Casape - Galliciano del Lazio - Castel San Pietro Romano - Genzano - San Cesareo - Poli - Serrone - Zagarolo - Palestrina.

Le modalità di gestione della società Ambi.En.Te S.p.A. prevedono lo svolgimento diretto, con personale e mezzi propri, di tutti i servizi riconducibili all'igiene ambientale (raccolta, trasporto e spazzamento delle strade).

Il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, D.Lgs. n. 152/2006 e deve considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, esso deve svolgersi, inoltre, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, come previsto dall'art. 178, D.Lgs. n. 152/2006. La Società Ambiente nasce da un'operazione straordinaria di scissione di ramo d'azienda operata nel 2008 da ASP S.p.A. - società *in house*, *multiutility* controllata dal Comune di Ciampino - che ha scorporato il ramo d'azienda dell'igiene ambientale.

Il presupposto fondante la suddetta operazione di scissione è stato il regime giuridico all'epoca vigente in materia di servizi pubblici locali - rappresentato dall'art.23-*bis* della L. n. 133/2008 e s.m.i., oggi abrogato per effetto del Referendum del 2011 - il cui co. 9 rendeva incompatibile il mantenimento degli affidamenti *in house providing* in essere con l'acquisizione di nuove commesse, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero pubbliche e/o private, ovvero acquisite in via diretta e/o mediante partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

Pertanto, in coerenza con il processo di riorganizzazione all'epoca deliberato dai Comuni soci, al tempo, Ambiente ha consensualmente risolto i contratti in essere che nascevano da precedenti affidamenti *in house providing* e partecipato a procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di nuove commesse.

Alla luce dell'abrogazione del richiamato art.23-*bis*, ed alla stregua del vigente quadro normativo che legittima il ricorso all'affidamento del servizio in favore di moduli organizzativi in possesso dei requisiti previsti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per il modello *in house providing*, il Comune di Cave intende riabbracciare un modello di organizzazione e gestione del servizio in grado di coniugare la natura pubblica del servizio medesimo con il carattere industriale e privatistico della relativa gestione.

Quanto sopra nell'ottica del più proficuo perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza gestionale del servizio, di economicità del servizio medesimo e di garanzia del controllo pubblico sulla gestione del servizio medesimo.

IV.b. La modalità di affidamento prescelta e le ragioni della scelta

Il Comune di Cave, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente e dei requisiti richiesti, intende procedere all'affidamento diretto del servizio alla propria Società *in house* Ambi.en.te. S.p.A.

Le ragioni di tale scelta sono quelle di perseguire gli obiettivi indicati nella presente Relazione, nel rispetto della normativa vigente, garantendo l'efficacia rispetto alle finalità di interesse pubblico degli enti territoriali e l'economicità della gestione, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il cammino del Comune di Cave per abbracciare l'Agenda 21 e la sostenibilità inizia nell'anno 2012 con l'attivazione della raccolta differenziata con il sistema porta a porta che ha ottenuto ottimi risultati raggiungendo una percentuale pari al 67,33% e, ottenendo il premio Comune Riciclone della Regione Lazio, con +2,33 punti percentuali rispetto ai parametri di legge (65%). Il servizio innovativo ha coinvolto tutti gli utenti che hanno risposto in maniera notevole all'iniziativa. Nel 2013 il premio ambito è ancora tutto per la Città di Cave che ha raggiunto una percentuale pari al

67,81, ben +2,81 punti percentuali rispetto allo standard di legge. I cittadini risultano ancora più coinvolti ed interessati alla differenziazione. Nel 2014 si raggiunge nuovamente un ottimo obiettivo con una percentuale del 67,11% ma cominciano ad evidenziarsi i primi segni di cedimento da parte degli utenti che cominciano a differenziare un po' di meno rispetto agli anni precedenti. Il vero segno di retrocessione si evidenzia nel 2015 con il raggiungimento di una percentuale pari al 65,60% dovuta principalmente all'incremento vertiginoso dell'indifferenziata. Nell'anno 2016 gli obiettivi di sostenibilità di legge sono stati raggiunti ma, l'Ente, si pone obiettivi ancora più incisivi e ottimizzati ed in relazione ad essi vede nell'affidamento in house providing del servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata p.a.p, un orizzonte di miglioramento a lungo termine. Il progetto di Ambi.en.te S.p.a. avvalorata le prospettive di crescita e sviluppo della sostenibilità ambientale in quanto presenta rispetto al precedente, dei servizi migliorativi quali il posizionamento di cassonetti con apertura controllata attraverso al tessera sanitaria nei punti nevralgici del paese come ad esempio il Centro Storico, il censimento e la georeferenziazione dei civici e delle utenze, la trasponderizzazione dei contenitori dell'indifferenziato per le utenze non domestiche, la lettura dei trasponder con sistemi integrati sugli automezzi, l'attivazione del compostaggio domestico, la comunicazione nelle scuole, la p.a.p del vetro con la conseguente eliminazione delle campane ricettacolo di rifiuti indifferenziati e di discariche abusive a cielo aperto, l'efficientamento del centro di raccolta, la realizzazione di un mercatino di riuso, la formazione di un vigile urbano ecologico e di ispettori ecologici, la pulizia delle fontane e delle aree verdi. I servizi migliorativi mirano al raggiungimento, nel corso degli anni dell'affidamento del servizio, di una tariffazione puntuale che permetterà di individuare in modo preciso cosa l'utente riversa, come riversa e la relativa premialità in termini di costo pro capite. Attualmente il costo pro capite del servizio di igiene urbana e raccolta p.a.p, per il Comune di Cave è inferiore rispetto agli altri Comuni serviti e, con l'affidamento del servizio in house providing, comprensivo di servizi migliorativi rispetto all'affidamento in essere, il costo pro capite resta inferiore al costo pro capite degli utenti degli altri Comuni in cui si svolge il servizio e sarà dovuto al raggiungimento di un servizio qualitativamente e quantitativamente migliore grazie soprattutto alla possibilità di avvalersi di un sistema integrato di raccolta avanzato tecnologicamente rispetto all'attuale servizio svolto in esternalizzazione.

IV.c. La sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale

Con riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto in favore di soggetti *in house providing*, si ritiene – sulla base di quanto di seguito indicato – che la Società Ambi.en.te. S.p.A. sia in possesso di tutti i sottorichiamati requisiti.

In particolare si da atto che:

a) con riferimento al requisito della **partecipazione pubblica totalitaria dell'Ente affidante al capitale del soggetto affidatario**, la giurisprudenza (comunitaria e nazionale) ha escluso qualsiasi forma ed entità di partecipazione, di soggetti privati nel capitale del soggetto affidatario, nel rispetto di quanto previsto dalla sent. Stadt Halle, 11 gennaio 2005, in C-26/03.

Il requisito in commento è pienamente riscontrabile nell'attuale *governance* di Ambi.en.te. S.p.A. dal momento che, non soltanto l'intero capitale sociale risulta posseduto dai Comuni soci, con esclusione di qualsiasi partecipazione privata al capitale sociale, ma altresì in considerazione del fatto che – coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591) – la proprietà

pubblica totalitaria del capitale sociale, oltre a sussistere nel momento genetico del rapporto, permarrà per tutta la sua durata, in forza di uno specifico vincolo statutario.

Non sfugge, infatti, che il vigente Statuto della Società – e segnatamente l'art. 5, co. 2 – reca un espresso divieto di cedibilità delle azioni in favore di soggetti privati, disponendo che “è espressamente vietato l'ingresso di nuovi soci privati per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale”.

Tale duplice connotato – (i) della titolarità pubblica totalitaria del capitale sociale della Società e (ii) dell'espresso divieto statutario alla cedibilità delle azioni in favore di soggetti privati – integra in modo indiscutibile il primo requisito necessario (ma non sufficiente) per la configurabilità di un organismo *in house providing*.

b) con riferimento al requisito del **controllo analogo**, la giurisprudenza (comunitaria e nazionale) ha evidenziato che, in caso di affidamento *in house*, i Comuni soci affidanti devono esercitare sulla Società affidataria un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi, tale da escludere la sostanziale terzietà della stessa.

In altri termini secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – non è sufficiente il mero controllo societario, che si estrinseca nel potere di nomina e revoca degli amministratori e del collegio sindacale e/o di approvazione del Bilancio e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci – ma è necessario che i Comuni medesimi possano esercitare un più penetrante potere di indirizzo sulle questioni più rilevanti e strategiche della conduzione aziendale, potendo cioè influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni rilevanti della Società affidataria (cfr. CGCE, sent. Teckal, 18 novembre 1999, C-107/1998; Cons. St., Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1).

Nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi di *in house* pluripartecipato, (cfr. CGCE, sent. Conditel Brabant, 13 novembre 2008, C-324/07), ciascuno dei Comuni affidanti partecipa al capitale sociale, nel rispetto di quanto richiesto da CGCE, sent. Econord, 29 novembre 2012, C-182-183/2011.

In tale direzione, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, i Comuni soci adottano un apposito Regolamento per il Controllo Analogo che disciplina le forme e modalità con le quali i Comuni medesimi esercitano, congiuntamente e/o disgiuntamente, sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da escludere la sostanziale terzietà della Società stessa.

Detto Regolamento (che si allega alla presente Relazione quale parte integrante e sostanziale della medesima) è finalizzato ad assicurare in capo ai Comuni affidatari il potere di incidere, congiuntamente e/o disgiuntamente, in modo significativo ed effettivo sulla determinazione delle principali linee strategiche della Società e sulle scelte operative fondamentali nonché di verificare le modalità di gestione del servizio affidato.

Il predetto Regolamento prevede, in particolare, che il controllo analogo venga esercitato, dai Comuni soci, secondo le seguenti modalità di funzionamento:

- a) di indirizzo/controllo sugli obiettivi strategici e le finalità dell'azione societaria;
- b) di indirizzo/controllo di tipo economico-finanziario e gestionale;
- c) di indirizzo/controllo di tipo societario;
- d) di indirizzo/controllo sulla qualità dei servizi erogati;

Il controllo di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è esercitato dai Comuni soci in forma congiunta attraverso l'istituzione di un Comitato di Controllo Analogo appositamente istituito, e regolato secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.

Il controllo di cui alla precedente lett. d) è invece esercitato – singolarmente e limitatamente ai servizi svolti sul proprio territorio – da ciascun singolo Comune, secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.

Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni soci ovvero da persone dai medesimi da essi delegate, in quanto tali legittimate ad esprimere in modo vincolante la volontà del Comune su tutte le decisioni di competenza del Comitato. Il richiamato Regolamento sull'esercizio del Controllo Analogo, è ritenuto strumento idoneo ad assicurare, sia in termini quantitativi che qualitativi, il controllo richiesto quale requisito e condizione essenziale per l'affidamento del servizio secondo il modello *in house providing*, ed è in grado di coniugare una forma di controllo collettivo/congiunto, da parte dei Comuni soci affidatari, con riferimento ad alcune tematiche di interesse generale, con forme di controllo individuale, da parte di ciascun Comuni, con riferimento ad altre tematiche di interesse particolare. Restano salve le ulteriori forme di controllo e monitoraggio previste dallo Statuto della Società, nonché dai singoli contratti di servizio, dai capitolati di servizio, dal progetto tecnico del servizio e dalla normativa vigente.

In riferimento al requisito della destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente/i affidante/i – l'art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 prevede che *“oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore”*.

Il requisito dell'attività prevalente è altresì oggetto di specifica disciplina anche nell'ambito delle nuove Direttive (già più volte richiamate) che quantificano il concetto della prevalenza, ritenendo senz'altro sussistente il predetto requisito quando *“oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi”*.

A tal riguardo giova segnalare il contrasto interpretativo rilevato dalla V Sezione del Consiglio di Stato che con ordinanza 20 ottobre 2015 n. 4793 ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, rimettendo alla sua decisione le seguenti questioni pregiudiziali:

a) *“se, nel computare l'attività prevalente svolta dall'ente controllato, debba farsi anche riferimento all'attività imposta da un'amministrazione pubblica non socia a favore di enti pubblici non soci”*;

b) *“se, nel computare l'attività prevalente svolta dall'ente controllato, debba farsi anche riferimento agli affidamenti nei confronti degli enti pubblici soci prima che divenisse effettivo il requisito del cd. controllo analogo”*;

Nel caso di specie, stante il contrasto interpretativo segnalato si ritiene che il requisito dell'attività prevalente deve essere apprezzato in concreto al fine di verificare, sulla base della totalità degli affidamenti e dei contratti in essere ed in divenire nonché della relativa durata, la sussistenza del requisito in commento.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

III.a Le caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto dell'affidamento è il servizio di igiene urbana, comprensivo dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e di spazzamento. Con riferimento alla natura giuridica del servizio, il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, D.Lgs. n. 152/2006 e deve considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.

Il servizio deve svolgersi, inoltre, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, come previsto dall'art. 178, D.Lgs. n. 152/2006.

Il servizio deve altresì svolgersi nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, nonché del principio ‘chi inquina paga’.

Il servizio deve essere continuo, al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica; è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e accessibile a tutti nella stessa misura, e non è possibile sospenderlo o abbandonarlo, fatti i casi di forza maggiore previsti, che saranno debitamente segnalati all’Amministrazione comunale.

In tale direzione, il Contratto di Servizio, il Progetto Tecnico ed il Capitolato Speciale d’Appalto forniscono adeguate garanzie circa lo svolgimento del servizio secondo standard tecnici ed ambientali assolutamente rilevanti.

D’altra parte la gestione della Società è da sempre improntata all’implementazione della qualità del servizio e della valorizzazione della filiera del recupero, a partire da un sistema di raccolta domiciliare spinto delle diverse frazioni/tipologie di rifiuti.

Già l’attuale organizzazione del servizio e i risultati conseguiti hanno consentito alla Società di raggiungere risultati d’eccellenza nel panorama regionale e di collocarla in linea con i principali *benchmark* di settore a livello nazionale.

Il Progetto Tecnico oggetto del nuovo affidamento è finalizzato a rendere ancora più efficiente l’attuale sistema, consolidando i risultati già raggiunti, e proseguendo nella valorizzazione della filiera del recupero dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei sistemi di gestione dei rifiuti.

III.b. Gli obblighi di servizio pubblico e universale

Il servizio oggetto di affidamento è un servizio pubblico che comporta obblighi di servizio universale, che deve, pertanto essere accessibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e ad un prezzo ragionevole e a condizioni qualitative simili, indipendentemente dalla redditività delle singole operazioni (cfr. Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002).

La modalità di gestione prescelta, ovvero la creazione di apposito soggetto *in house* cui affidare il servizio, risulta in sé fornire particolari garanzie con riferimento al rispetto degli obblighi in questione.

In particolare, la Società affidataria garantirà la continuità del servizio al fine di garantire la massima erogazione del servizio a tutti gli utenti, il rispetto del principio di eguaglianza dei diritti e di non discriminazione degli utenti, la parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree del territorio servito – nei limiti delle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito – e la tutela dell’ambiente.

In tale direzione il Progetto Tecnico, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Contratto di Servizio offrono ampie garanzie del più assoluto rispetto degli obblighi anzidetti.

IV. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

La scelta del Comune di procedere verso l’affidamento *in house* del servizio pubblico in oggetto muove dalla consapevolezza del carattere assolutamente rilevante e centrale della gestione del servizio medesimo.

Il Comune di Cave si è da sempre impegnato nell’implementazione del servizio di raccolta differenziata e costituisce esigenza preminente dell’Amministrazione comunale il mantenimento ed anzi l’ulteriore incremento dei livelli attuali. In tale direzione, il modello *in house providing*, per sua intrinseca natura, consente certamente di rafforzare in modo assai significativo il controllo dell’Ente locale committente sul soggetto gestore del servizio, consentendo di esercitare non soltanto un controllo di tipo contrattuale, circa il corretto esercizio delle obbligazioni assunte e delle modalità di

svolgimento del servizio, così come indicate nel Progetto Tecnico, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto di Servizio, ma altresì di potere contare su ulteriori e più significative forme di indirizzo e controllo sull'attività del gestore.

Il controllo è strutturato, da un lato, come un potere di indirizzo e controllo di tipo societario, che si estrinseca nelle forme e nelle modalità previste dal Codice Civile e dallo Statuto - dall'altro lato, come un potere di indirizzo e controllo di tipo gestionale, che si estrinseca nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento di Controllo Analogo.

D'altra parte è di tutta evidenza la rilevanza del servizio di igiene urbana rispetto all'azione amministrativa del Comune, laddove si considerino gli impatti del medesimo, sulla qualità e le condizioni di vita e di salute dei cittadini, sull'ambiente, sul giudizio dell'opinione pubblica rispetto all'intero operato dell'azione amministrativa dell'Ente, sulla posizione economico-finanziaria dell'Ente.

In questo contesto, se da un lato, non v'è dubbio che la scelta dell'Amministrazione di implementare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio pubblico erogato e i relativi risultati in termini di valorizzazione della filiera del recupero (e di corrispondente riduzione dei flussi avviati allo smaltimento in discarica) determina delle ricadute in ordine al costo del servizio, dall'altro lato, il corrispettivo previsto è assolutamente in linea con i valori del mercato di riferimento.

In tal senso l'analisi compiuta nel Piano Economico-Finanziario della Società attesta il livello di economicità della gestione aziendale, in condizioni di efficienza, ed in linea con i principali *benchmark* del settore di riferimento.

Da ultimo, con riferimento all'art. 3-*bis*, co. 1-*bis*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con mod. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a) della Legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190), che - nel disciplinare il piano economico-finanziario da introdurre nella relazione sulla base della quale, ai sensi dell'art. 34, co. 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, è effettuato l'affidamento del servizio - prevede che nel caso di affidamento *in house*, "*gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario*", va rilevato che tale previsione non si applica al servizio di igiene urbana, che costituisce "*un servizio 'a tariffa', che risulta finanziato attraverso l'imposizione fiscale locale*" (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia, parere 26 gennaio 2015, n. 24).

Infatti, è del tutto evidente che l'obbligo per l'ente locale di procedere all'accantonamento di somme sul proprio bilancio si riferisce alla sola ipotesi in cui il piano economico-finanziario preveda investimenti che saranno sostenuti dagli enti locali stessi (attraverso forme di finanziamento e/o operazioni successive di aumenti di capitale).

Viceversa, si ritiene che la previsione in commento non trovi applicazione nelle ipotesi in cui il PEF preveda che gli eventuali investimenti programmati vengano sostenuti attraverso altre forme di copertura finanziaria che non richiedano successivi esborsi da parte degli enti locali affidatari (beninteso diversi dai corrispettivi contrattualmente stabiliti).

Di conseguenza, l'obbligo di accantonamento non può applicarsi al servizio di igiene urbana in cui i costi - ivi inclusi quelli di investimento - sono necessariamente integralmente coperti dalla tariffa ovvero, come nel caso di specie, dal corrispettivo del servizio pagato direttamente dal Comune in favore della Società.

In tale direzione, è sufficiente richiamare l'art. 238, co. 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che –sebbene riferito alla tariffa del servizio è certamente applicabile in via analogica al corrispettivo previsto dal Contratto di Servizio – prevede espressamente che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sia “*composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*”.

In ordine all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede:

- un'articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta,
- l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro territoriale dell'Ambito Territoriale Ottimale
- la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera.

In questo contesto, in un territorio regionale nel quale l'attuazione della disciplina nazionale in materia è ben lungi dal potersi ritenere concretamente adottata, non essendosi verificata né la delimitazione territoriale degli Ambiti, né la costituzione degli Enti d'Ambito e dei relativi organi di funzionamento né, conseguentemente, la pianificazione d'ambito, l'autonomia ma anche la responsabilità dei singoli Comuni impone scelta di sistema in grado di guardare al medio periodo.

È evidente, infatti, che l'affidamento del servizio di igiene ambientale secondo il modello in *house providing* in favore della Società Ambi.En.Te. S.p.A. da parte di una pluralità di comuni soci possa rappresentare un primo step per una gestione integrata e sovracomunale del servizio medesimo, e dunque un principio di aggregazione finalizzato all'esercizio associato delle funzioni comunali inerenti il servizio pubblico in commento.

Attualmente il bacino di utenza in cui opera la società Ambi.en.te interessa 150.022 abitanti residenti, e le ricadute di benefici di economie di spesa dovute ad una gestione condivisa rilevano con evidenza quanto esse siano sicuramente migliori rispetto ad una gestione di un solo comune.

L'allargamento societario prospetta situazioni di maggiori vantaggi che possono prevedere anche la realizzazione di infrastrutture per supportarne l'ottimale gestione, fermo restando che, in un'ottica di gestione da parte del singolo Comune, anche la cessione dei materiali recuperabili (plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc), manterrebbero le ripercussioni negative sul ritorno economico per ogni singolo Comune.

L'organizzazione aziendale della società Ambi.En.Te SpA assicura, nella specificità della formula *in house*, il rispetto dei principi sanciti dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

La società rispetta i requisiti e i principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house*, riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo del socio pubblico analogo a quello che il socio pubblico può esperire sulle proprie

articolazioni organizzative ed alla destinazione prevalente dell'attività in favore dei soci pubblici ed al relativo ambito territoriale, il tutto come meglio evidenziato nel proseguo della presente relazione.

Preliminarmente va rappresentato che, in base all'art. 3 del DL. 13 agosto 2011, n. 138, le Regioni avrebbero dovuto individuare obbligatoriamente il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire

conomie di scala idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi per l'organizzazione dei SPL per aree più vaste rispetto alla tradizionale competenza territoriale del singolo Comune.

L'art. 200 del Testo Unico dell'Ambiente approvato con Dlgs 152/2006, recante "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", già da tempo prefigurava l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, denominati ATO.

Anche in questo caso le Regioni avrebbero dovuto provvedere alla delimitazione degli ATO o adottare modelli alternativi predisponendo un piano regionale dei rifiuti atto a dimostrare l'adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Diversamente da quanto realizzato in altre poche Regioni, il Lazio non ha provveduto ad individuare gli ambiti ottimali, obbligando ogni singolo Comune a mantenere il ruolo di ente affidante, salva la facoltà di associarsi volontariamente, ai fini dello svolgimento del servizio, su di una base territoriale più ampia.

V. INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

La presente Relazione, che motiva in relazione alla modalità di gestione del servizio prescelta, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e sarà inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico ai sensi dell'art. 13, co. 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
COMUNE DI CAVE



Dott. Elio Zimpi
N° Dipartimento
N° Dirigente
Dott. Elio Zimpi

Elio Zimpi